



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 27/05/2025 da D'AMORE DORA per il tramite dell'OCC, Dott. Stefano Gennarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Clementi, presso il cui studio in Teramo (TE), alla via De Gasperi, n. 34 è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

P.M.;

-intervenuto-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE

La ricorrente ha chiesto la apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

Si applica alla liquidazione controllata, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII in quanto la ricorrente ha la propria residenza in un comune compreso nel relativo circondario da oltre un anno anteriore al deposito del ricorso, circostanza che consente di ritenere che la stessa abbia, ai fini di tale norma, il centro degli interessi principali nell'ambito del medesimo circondario.

La ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e co. 2 CCII.

Risulta allegata al ricorso la relazione dell'OCC di cui all'art. 269, co. 2 CCII contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un idoneo vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

L'OCC ha altresì espressamente attestato, ai sensi dell'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII non essendo la stessa assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, svolgendo attività lavorativa subordinata quale infermiera professionale presso la A.U.S.L. di Teramo con contratto a tempo pieno e indeterminato e non avendo mai esercitato attività di impresa.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo alla ricorrente trovandosi la stessa in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla citata

relazione dell'OCC, dalle quali si evince come ella non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata.

A tale riguardo l'OCC ha dichiarato, infatti, nella relazione in atti, che la ricorrente versa in una “*situazione di sotto fabbisogno della famiglia, con un gap di circa € 271,90 mensili (già detratte le due delegazioni sullo stipendio € 490)*” e che non vi sono “*dal trattamento retributivo, importi ritraibili a favore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.*”.

Il patrimonio della ricorrente è valutabile in complessivi € 39.459,57 ed è costituito, dalla sua retribuzione mensile, variabile da euro 1.795,00 ad euro 2.320,00 (al netto di una trattenuta per cessione del quinto e per delegazioni di pagamento), dalla quota indivisa di 1/6 della piena proprietà di talune unità immobiliari, valutata in complessivi € 32.890,83, dalla tredicesima mensilità, per tre anni, pari a complessivi € 5.824,74, dal primo acconto “*fondo spese OCC*” per € 244,00 e dal secondo acconto “*fondo spese OCC*” per € 500,00.

Costituiscono, inoltre, poste attive eventuali del patrimonio della ricorrente la “*differenza positiva*” tra la sua retribuzione netta mensile e le spese mensili di sostentamento, stimabili in € 1.775,00, nonché le eventuali eccedenze reddituali conseguenti al futuro, eventuale, raggiungimento della autonomia economica dei suoi due figli.

A fronte di tale attivo, la ricorrente espone un passivo pari a complessivi € 70.440,94.

Non ostano alla apertura della liquidazione controllata gli eventuali atti in frode posti in essere dalla ricorrente, rilevando questi soltanto ai fini del vaglio di sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione ai sensi degli artt. 282 e 280 CCII.

Alla luce dei superiori rilievi devono ritenersi sussistenti i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Va determinato in euro € 1.775,00 il limite della retribuzione mensile della ricorrente non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessario al mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare, nella specie costituito dalla sola ricorrente, la quale è, tuttavia, anche gravata dall'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli, di euro 300,00 mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che eventuali somme incamerate in eccedenza rispetto al predetto importo siano acquisite dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza della ricorrente.

Deve dichiararsi sospesa la operatività delle trattenute sullo stipendio della ricorrente per la cessione del quinto in essere in favore di FIDES S.P.A. e per la delegazione di pagamento in essere in favore di BANCA DI SASSARI S.P.A. dovendosi applicare in via analogica alla liquidazione controllata, in ragione della sua portata generale e pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale “*1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegne nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.*”.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, deve disporsi, altresì, la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da IFIS NPL INVESTING S.P.A. nei confronti della ricorrente, quale debitrice, e della A.U.S.L. di Teramo, quale terzo pignorato, e la acquisizione alla procedura delle somme in essa eventualmente accantonate, con precisazione che la eventuale ordinanza di assegnazione pronunciata nelle more non potrà ritenersi opponibile alla presente procedura ai sensi delle suddette norme.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del

gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi rilevanti ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Può essere, infine, omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dalla ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di D'AMORE DORA (c.f. DMRDRO76P61L103Y) nata a Teramo (TE) il 21/09/1976 ed ivi residente al Viale Bovio, n. 255; nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Stefano Gennarelli;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone, in particolare:

1. la sospensione delle trattenute del quinto dello stipendio della ricorrente in essere in favore di FIDES S.P.A. in forza del contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 785845 del 03/02/2020;
2. la sospensione delle trattenute sullo stipendio della ricorrente in essere in favore di BANCA DI SASSARI S.P.A. in forza della delegazione di pagamento n. 30192238 del 07/07/2017;
3. la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da IFIS NPL INVESTING S.P.A. nei confronti della ricorrente, quale debitrice, e della A.U.S.L. di Teramo, quale terzo pignorato, e la acquisizione alla procedura delle somme in essa eventualmente accantonate, con precisazione che la eventuale ordinanza di assegnazione pronunciata nelle more non è opponibile alla presente procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

determina in euro € 1.775,00 il limite della retribuzione mensile della ricorrente non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessario al mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare;

dispone che eventuali somme incamerate in eccedenza rispetto alla predetta somma siano acquisite dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto;

dispone che eventuali modifiche del limite suddetto dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato, su istanza del debitore;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio della ricorrente; visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunciazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 10/11/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

